



NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'ASSOCIAZIONE «CHIESA D'INGHILTERRA»

Art. 11 (Allegato)

Edifici di culto

1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio. 2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza avere dato avviso e sentito il responsabile dell'edificio. 3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni. 4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Versione in vigore dal 20 gennaio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»
Estremi	Legge 29 dicembre 2021, n. 240
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-associazione/allegato-art-11>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it